

DCOMUNE DI NOGAROLE ROCCA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: Parere su sottosezione 3.C *“Sottosezione di programmazione – Struttura Organizzativa – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”* della proposta di delibera di Giunta C.le: *“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023-2024-2025”*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b);

Visto l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, in base al quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Viste le seguenti disposizioni del d. lgs. 165/2001, in particolare:

- l’art. 1, che prevede il principio del contenimento della spesa di personale;
- gli artt. 6 e 6-ter secondo i quali il piano triennale dei fabbisogni di personale:
- deve essere adottato e rivisto con frequenza almeno annuale, congiuntamente con la conseguente rimodulazione della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance (PEG) e con le apposite linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- deve indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- deve essere accompagnato dalla correlata consistenza della dotazione organica e dalla sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, rimodulazione che, tuttavia, deve garantire, la neutralità finanziaria ed il rispetto delle facoltà assunzionali;

Richiamato il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, avente ad oggetto *“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- all’art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- all’art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- all’art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Vista, la circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 17102/110/1 del 08/06/2020, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’Interno, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Vista la sottosezione del PIAO 3.C *“Sottosezione di programmazione – Struttura Organizzativa – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”*, inviata con mail PEC in data 18 aprile 2023;

Preso atto in base ai prospetti presentati che il Comune di Nogarole Rocca, in base a quanto riportato nella proposta di delibera ha un rapporto delle spese di personale sulla media delle entrate correnti pari al **14,99%**, per cui risulta inferiore alla soglia 1 (27,20%), e pertanto può

incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che il piano triennale proposto risulta compatibile con l'incremento della spesa relativa all'esercizio 2018 (DM 17/03/2020 tabella 2) e rispettoso del valore soglia di cui all'articolo 4, comma 1 (DM 17/03/2020 tabella 1);

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

Considerato che dall'esame dei documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere al programma di assunzioni dettagliato, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Verificato che

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio;
- l'ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa;

Accertato che il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023-2025 quale sezione 3.C del PIAO in applicazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- ✓ le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- ✓ il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- ✓ il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2023/2025;
- ✓ la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della sottosezione 3.C del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 avente ad oggetto: *“Sottosezione di programmazione – Struttura Organizzativa – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”*

Il 18 aprile 2023

Il Revisore Unico

Zarantonello dott. Stefano

(firmato digitalmente)